

NORME DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEI LAVORI DELLA GIUNTA

Art. 1 - Convocazione delle riunioni.

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, secondo la necessità, anche per vie brevi.
2. In assenza del Sindaco, la Giunta può essere convocata dal Vicesindaco o dall'Assessore anziano.
3. Non sono previsti atti formali di convocazione e non è previsto un ordine del giorno cogente, essendo consentito ai membri della Giunta sottoporre all'organo qualsiasi questione ritenuta opportuna o istruita dalla struttura amministrativa cui è preposto l'assessorato assegnato.

Art. 2 - Modalità di svolgimento delle riunioni.

1. La modalità ordinaria di svolgimento della Giunta è presso la sede dell'Ente, alla presenza del Segretario Comunale il quale, in caso l'organo assuma deliberazioni su argomenti sottoposti ad approvazione, attesta l'effettiva presenza dei membri alla data ed ora indicata.
2. Il Sindaco, o chi presiede in sua vece, può consentire lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza, con la partecipazione da remoto di tutti o di alcuni componenti, collegati mediante adeguati strumenti informatici; in tal caso, qualora si deliberi su argomenti sottoposti ad approvazione, sarà data indicazione sul verbale delle modalità di svolgimento della seduta.
3. L'“adeguatezza” degli strumenti informatici di cui al comma precedente, di cui ogni membro della Giunta si dota senza oneri per l'Ente, si riferisce a:
 - riconoscibilità visiva del partecipante,
 - possibilità di interazione attiva nelle discussioni e votazioni,
 - non accessibilità alla riunione da parte di persone prive delle necessarie credenziali o, comunque, non invitate dal Sindaco o da chi presieda la seduta.
4. Nelle riunioni in videoconferenza, il segretario verifica, in avvio di seduta ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, quali membri della Giunta siano debitamente connessi e riconoscibili.

Art. 3 - Riservatezza delle riunioni.

1. Le sedute della Giunta, sia in modalità ordinaria che in modalità telematica, non sono pubbliche e ad esse possono partecipare, oltre ai membri dell'organo ed al segretario, solo le persone ammesse dal Sindaco o da chi governa la riunione in sostituzione dello stesso.
2. Chiunque partecipi alle riunioni della Giunta è tenuto alla riservatezza sugli argomenti trattati e sui pareri espressi.
3. In caso di riunione in modalità telematica, è preciso dovere d'ufficio di ogni partecipante garantire che le credenziali assegnate non siano trasferite a terzi senza il consenso del Sindaco e/o che terze persone non autorizzate siano compresenti durante la seduta.

Art. 4 - Decisioni della Giunta.

1. Le decisioni della Giunta, assunte nel pieno rispetto delle norme di legge e statutarie, compreso tutto quanto attiene i *quorum* costitutivo e deliberativo, sono denominate “deliberazioni” e divengono esecutive, parimenti, nei modi di legge e statuari.
2. E' in ogni caso data ampia pubblicità alle medesime, mediante gli strumenti previsti, in particolare per mezzo della pubblicazione sull'albo pretorio *on line* dell'Ente.

Art. 5. Rispetto delle norme di legge e statutarie.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto, la Giunta opera nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di legge e regolamentari dello Stato e della Regione, nonché dello Statuto e dei regolamenti dell'Ente.